

Ancona, 12/10/2021

Ai soci / lavoratori
della COOSS MARCHE
dei servizi impiegatizi e servizi territoriali e servizi non residenziali
assoggettati all'obbligo del GREEN PASS

OGGETTO: Richiesta possesso della certificazione verde covid-19 nei luoghi di lavoro_ nuove regole per i lavoratori soggetti all'obbligatorietà del green pass.

Gentilissimi Lavoratori,

- visto l'art. 3 del D. L. n.127 del 21/09/2021;
- visto l'art 3 comma 1) del D. L. n.139 del 08/10/2021;

in riferimento all'obbligo di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19" a **partire dal 15 ottobre 2021**, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, **si richiede**, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, di comunicare entro il **14 ottobre 2021** al proprio Coordinatore / Responsabile del servizio, **il possesso della Certificazione Verde "GreenPass"** (rilasciata dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, aver completato il ciclo vaccinale, aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti, essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti).

Tale obbligo, *relativo a tutti i lavoratori che operano nei comparti: servizi territoriali, servizi di assistenza domiciliare, servizi non residenziali (es. centri diurni), impiegati a vario titolo che operano presso uffici COOSS o presso uffici di altro Ente*, prevede a far data dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, l'esibizione del possesso della certificazione verde "GreenPass". Nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della *certificazione verde "GreenPass"* o ne risulti privo:

1. non potrà accedere al luogo di lavoro (compreso il lavoratore in Smart Working, richiamato in ufficio per motivi di servizio);
2. non potrà svolgere la propria attività lavorativa;
3. sarà considerato assente ingiustificato.

Tali disposizioni si applicano fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- per il lavoratore che svolge attività lavorativa senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal nostro contratto collettivo applicato.

Infine la COOSS MARCHE, nell'obbligo di effettuare i controlli, ha incaricato i soggetti alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19. Tali soggetti incaricati avranno la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni, attraverso la lettura del QR Code della Certificazione dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate utilizzando esclusivamente l'App di verifica "VerificaC19" autorizzata dal Ministero della Salute, o eventuali altri strumenti autorizzati dal Ministero stesso.*

N.B. Restano valide le disposizioni già fornite per:

- **i nidi e scuole dell'infanzia di cui al D.L. 122/2021 (obbligo green pass);**
- **gli operatori di interesse sanitario di cui al D.L. n.44/202 (obbligo certificazione vaccinale).**

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Buranti

